

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 5 febbraio 2021

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 7 – 2021

Oggetto: GESTIONE DEL MASSIMALE IVS

L'Inps, con messaggio n. 5062/2020, è intervenuto a illustrare le modalità di recupero della contribuzione omessa nell'anno 2015 a causa di un'errata gestione del massimale Ivs. A tal fine, l'Istituto ricorda che il massimale contributivo (ex articolo 2, comma 18, L. 335/1995) costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in Gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (Casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria. Per i soggetti con anzianità contributiva successiva al 1995, oltre il massimale (per il 2020 pari a 103.055 euro), sono dovute le sole contribuzioni minori con specifica indicazione nell'elemento <Eccedenza Massimale> in UniEmens.

Per la corretta gestione è fondamentale che l'azienda richieda una dichiarazione al dipendente, con indicazione del regime contributivo applicabile; in sostanza deve essere richiesto, in fase di assunzione, se il lavoratore ha avuto un'anzianità contributiva antecedente al 1995. Non solo: dovrà essere richiesto l'impegno di comunicazione in caso di cambio di regime successivo, ad esempio per riscatto di laurea o per riscatto del periodo di leva.

A tal riguardo l'Inps, con apposite comunicazioni inviate a metà dicembre, ha indicato gli importi della contribuzione, con relative sanzioni di omesso versamento, non versata dall'azienda per un'errata gestione del massimale Ivs nell'anno 2015.

L'obiettivo di tale comunicazione era sicuramente quello di bloccare la prescrizione dei 5 anni.

Il datore di lavoro, a fronte delle predette comunicazioni, dovrà effettuare le dovute verifiche e, se effettivamente dovuta, versare la contribuzione entro 90 giorni.

Il medesimo termine di 90 giorni potrà essere utilizzato per eventuali ricorsi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco